



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 1755 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 2. DITTA: CEREAL DOCKS S.P.A. C.F. 02218040240 IMPIANTO: COMUNE DI PORTOGRUARO VIA DELL'AGRICOLTURA 1820 SEDE LEGALE: COMUNE DI CAMISANO VICENTINO VIA DELL'INNOVAZIONE 1. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLAUTORIZZAZIONE N. 6948 DEL 31.01.2025.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle*

classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”

- ii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di vinca:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con prot. n. 6948 del 31.01.2025 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta CEREAL DOCKS S.p.A., con sede legale in CAMISANO VICENTINO - Via dell’Innovazione 1, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni rilasciata da Provincia del Venezia con prot. n. 53310 del 03.09.2010 ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 269 ed alla modifica relativa allo stabilimento citato in oggetto, presso l’impianto sito in Comune di PORTOGRUARO – Via dell’Agricoltura 18-20;
- ii. con prot. n. 12451 del 24.02.2025 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 24.02.2025 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 1 dalla ditta CEREAL DOCKS S.p.A., con sede legale in CAMISANO VICENTINO - Via dell’Innovazione 1, per la correzione della planimetria e di alcuni errori;
- iii. con determina del Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 80558 del 11.12.2024 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto per l’installazione di n. 8 silos verticali fuori terra per lo

stoccaggio di cereali previsto in Via dell'Agricoltura 18-20, PORTOGRUARO, proposto dalla società CEREAL DOCKS S.p.A. con sede legale in Via dell'Innovazione 1, comune di CAMISANO VICENTINO.

Considerato che:

- i. il titolo abilitativo per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale; ù

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a **120** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 23/09/2025, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

che il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia n. 6948 del 31.01.2025 viene sostituito dal presente.

2

che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta CEREAL DOCKS S.p.A., con sede legale in Comune di CAMISANO VICENTINO - Via dell'Innovazione 1, C.F. 02218040240 e sede impianto in Comune di PORTOGRUARO – Via dell'Agricoltura 18-20 per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni con modifiche allo stabilimento, per l'attività di essiccazione e stoccaggio di cereali.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

3

che l'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 30/01/2040** e decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

che le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

4.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 35.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria allegata e delle seguenti prescrizioni:
- 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
1*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
2*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
3*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
4*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
5*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
6*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
7*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
8*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
9*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
10*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
11*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
12*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
13*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350

14*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
15*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
16*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
17*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
20	Aspirazione pulitori prodotto verde	Polveri	20
21	Aspirazione pulitori prodotto secco	Polveri	20
22	Aspirazione linee di trasporto	Polveri	20
23*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
24*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
25*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
26*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
27*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
28*	Essicazione	Polveri NO _x SO _x	20 350 350
29	Fossa scarico vagoni	Polveri	20
30	Fossa scarico vagoni	Polveri	20
31	Fossa scarico vagoni	Polveri	20
32	Fossa ricevimento secco	Polveri	20
33	Fossa ricevimento secco	Polveri	20

34	Pulitore secco	Polveri	20
35	Pulitore secco	Polveri	20

()Limite di emissione riferito al 17% di ossigeno nell'effluente gassoso*

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 35. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 3, lett. b.-6), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 3) dovrà essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione la data di avvio e di fermata definitiva degli impianti, corrispondente all'inizio ed alla fine di ogni campagna stagionale di essiccazione cereali e semi;
- 4) tutte le fasi di movimentazione, pulitura, stoccaggio, confezionamento, sia dei cereali e semi in lavorazione sia dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi;
- 5) essendo tale attività ad andamento stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni;
- 6) la ditta dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate:
 - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, e 35. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
 - data di avvio e di fermata definitiva degli impianti, rispettivamente all'inizio ed alla fine di ogni campagna stagionale di essiccazione cereali.
- 7) nel caso in cui dovessero pervenire alla scrivente Amministrazione, al Comune di Portogruaro o ad ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia, segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta CEREAL DOCKS S.p.A., non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovrà essere attivato un monitoraggio della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente, con le modalità riportate nell'allegato A.3 "*Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo*" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*". Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Portogruaro e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per monitorare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;
- 8) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.

- c. Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 32 e 33.

La data di messa a regime coincide con la data di messa in esercizio.

Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare

- d. I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:

Camino (n.)	Provenienza effluente	Riferimento esenzione
12 silos	stoccaggio materie prime	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. m)
GE1	Gruppo di emergenza a gasolio	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. ff)

- e. I punti di emissione, afferenti a *“sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità ed altre condizioni attinenti al microclima”* sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5.
- f. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati
- g. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà garantire la un'adeguata dispersione degli inquinanti.
- h. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente